



REGIONE ABRUZZO



Il Difensore Civico Regionale

Relazione Anno 2019

Avv. Fabrizio Di Carlo



Il Difensore Civico

Sommario

Premessa	4
La legislazione nazionale e regionale di riferimento	8
1. AMBITO AMMINISTRATIVO GENERALE	8
2. L'ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE	9
3. AMBITO SOCIO SANITARIO	9
Il punto sugli Organi di Garanzia (Difensore civico, Garante dei detenuti, Garante dell'infanzia, ecc.). Le iniziative della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome e le riflessioni del Coordinamento nazionale.	11
L'attività dell'Ufficio nell'anno 2019	15
Il nuovo sito istituzionale della Difesa Civica	17
Il Vademecum sull'Accesso civico generalizzato	18
I ricorsi e le richieste di riesame sui denegati accessi - le decisioni assunte dal Difensore Civico	20
1. FOCUS SULL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (D.LGS. 33/2013) – LE DECISIONI PIU' SIGNIFICATIVE	21
2. FOCUS SULL'ACCESSO DOCUMENTALE (LEGGE 241/1990) – LE DECISIONI PIÙ SIGNIFICATIVE	23



Il Difensore Civico

Intervento di tutela non giurisdizionale nei casi di omissione, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti o comportamenti della P.A.....	27
1. ALCUNI CASI.....	27
2. IL PUNTO SULL'ACCESSO AGLI ATTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	33
La struttura di supporto e l'organizzazione dell'attività	35
1. IL RAPPORTO CON L'UTENZA	35
2. L' AZIONE DI MIGLIORAMENTO	36
3. LO STAFF DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE	38
4. CONTATTI.....	39



Il Difensore Civico



Premessa

Signor Presidente,

Signori Consiglieri,

trovate di seguito una breve introduzione alla Relazione riferita all'attività svolta dal Difensore Civico Regionale nell'anno solare 2019.



Il Difensore Civico

L'elaborato segue lo schema prescelto l'anno passato e consente al lettore di entrare nel vivo dell'attività posta in essere dall'Ufficio, acquisendone sia uno sguardo d'insieme, sia, grazie ai focus sui singoli casi ritenuti più significativi, un approfondimento su alcune questioni specifiche così da avere una cognizione effettiva delle attività svolte e promosse nel corso dell'anno passato.

È bene premettere che nemmeno nel corso del 2019 si sono registrati interventi legislativi dello Stato in materia di Difesa Civica sicché prosegue l'attività svolta dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, (solo in parte) sostituiva di quella attribuibile in futuro al Difensore Civico Nazionale. Resta dunque attuale l'esigenza di una tutela dei cittadini anche nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato che sembra ormai improcrastinabile e della quale è auspicabile il Parlamento Nazionale voglia finalmente farsi carico.

Va intanto registrato con soddisfazione il fatto che l'attività dell'Ufficio proceda in termini di generale apprezzamento.

Cresce la fiducia dei Cittadini Abruzzesi in un soggetto di garanzia autorevole e terzo rispetto alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte che appare anche all'esterno in grado di svolgere, sia pure con mezzi sostanzialmente solo di natura persuasiva e sforniti di potere coercitivo, una funzione di tutela anticipata, non giurisdizionale, dei diritti dei Cittadini medesimi.

È confermata la percezione, da parte della Collettività, della natura indipendente dell'Istituzione e della possibilità di ottenere, facendovi ricorso, una risoluzione delle problematiche idonea, breve ed economica, essendo il Difensore Civico Regionale un'Autorità che agisce rapidamente ed in autonomia, accessibile senza formalità e a costo zero.

Si accennava nella Relazione dello scorso anno a come le competenze ampliate in tema di accesso civico contribuissero ad aumentare l'appeal dell'Autorità per i Cittadini.

In proposito, è da osservare che - se è ormai diffuso il ricorso al Difensore Civico nel caso dell'"accesso civico documentale" disciplinato dalla legge 241 del 1990 - ancora poco significative le richieste di intervento riferite ai casi di "accesso civico generalizzato" previsto dal Dlgs 33/2013. Sul punto, si è già avuto modo di evidenziare come la normativa adottata dal Legislatore Nazionale sia tutt'altro che adeguata e lineare e come l'applicazione concreta della medesima non sia del tutto agevolata dalle Linee Guida nel tempo emanate al riguardo dalle Autorità di settore e segnatamente dall'ANAC.



Il Difensore Civico

Pur tuttavia, va considerato in modo assolutamente positivo il fatto - già segnalato lo scorso anno - che la nozione di trasparenza come libertà di informazione e diritto ad accedere totalmente ai documenti detenuti dalla P.A., con poche, limitate eccezioni, sia entrata via via nella consapevolezza dei Cittadini.

Resta viva l'esigenza di contemperare tale prerogativa con la necessità, altrettanto importante, di assicurare nello stesso tempo, quando necessario, il rispetto del diritto alla riservatezza.

Al riguardo, la materia in questione è oggetto di costante attenzione da parte dell'Ufficio che va via via nel tempo affinando approcci e modalità concrete di intervento, adeguando un non sempre coerente e completo corredo normativo alla necessità di trovare soluzioni per i casi specifici che i Cittadini sottopongono al Difensore Civico.

In tal senso, va salutata con grande soddisfazione l'adozione da parte dell'Ufficio di uno specifico Vademecum sull'accesso civico generalizzato che va ad integrare la Carta dei Servizi, offrendo al cittadino una serie di modelli, pubblicati sul sito istituzionale, in base ai quali compilare la richiesta di riesame e tutte le informazioni necessarie. Si tratta di una guida di importanza fondamentale per chi si rivolge al Difensore Civico, agevolandone l'approccio e favorendo la trattazione della questione sottoposta alla valutazione dell'Ufficio.

È questa la funzione primaria della Difesa Civica: quella di accorciare le distanze tra i Cittadini e la Pubblica Amministrazione, in tal modo riducendo difficoltà e diffidenza e favorendo un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione. In linea, a ben vedere, con quanto affermato dalla Conferenza della Rete Europea dei Difensori civici secondo la quale "le istituzioni dei difensori civici sono in una posizione ideale per promuovere uno Stato aperto perché sono il crocevia fra i cittadini ed il Governo".

In tal senso, occorre salutare con favore le iniziative adottate dal Consiglio Regionale di istituire Autorità indipendenti specificamente deputate a curare i diritti delle persone detenute o private della libertà personale e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Si tratta di materie nelle quali è sin qui intervenuto, in termini di efficacia e autorevolezza, quest'Ufficio e, pur tuttavia, l'iniziativa di costituire appositi Garanti di settore costituisce una lodevole manifestazione di sensibilità da parte di codesta Assise.

Scrivevo lo scorso anno che il Consiglio valuterà se esercitare la facoltà di affidare le funzioni di Garante della salute al Difensore Civico regionale, in linea con la facoltà accordata dalla c.d. Legge Gelli-Bianco (n. 24 del 2017). Tale possibilità è da tempo oggetto di grande



Il Difensore Civico

attenzione da parte della Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali che sta al momento valutando l'adozione di Linee Guida di indirizzo comune, grazie all'apporto di un Tavolo Tecnico del quale è Componente anche questo Difensore Civico.

Si è detto sul punto - e val la pena di ribadire - che si tratta di una straordinaria opportunità di intervento riservata al Consiglio Regionale che ha la possibilità di valorizzare le funzioni dell'Ufficio in una dimensione di contrasto a possibili disfunzioni, potendo rivolgersi i Cittadini al Difensore Civico per la segnalazione di anomalie nell'ambito dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

Su tali argomenti e sugli altri che il Consiglio riterrà di individuare, questo Difensore resta ovviamente a disposizione per le interlocuzioni che si riterranno necessarie ed opportune.

Vi è un'ultima considerazione da proporre alle SS.LL..

Questa Relazione viene redatta e pubblicata sul sito istituzionale in una fase di rara difficoltà per il Paese, data la nota emergenza sanitaria in corso a causa del CoViD - 19. È opinione di chi scrive però che sia importante, proprio in periodi come questi, dare ai Cittadini il segno tangibile del fatto che l'attività pubblica prosegue regolarmente perché la Pubblica Amministrazione, intesa nel suo complesso, è presente e affidabile e continua normalmente, per quanto di competenza, a svolgere il proprio lavoro.

Naturalmente, nemmeno tale ultimo adempimento sarebbe stato possibile - men che mai in questo momento - così come l'attività di ogni giorno se non grazie al lavoro, alla dedizione ed alla grande professionalità del Personale che quest'Ufficio ha la fortuna di avere in dotazione ed al quale vanno il mio ringraziamento più sincero ed un profondo apprezzamento.

Ringrazio le SS.LL. per l'attenzione.

Il Difensore Civico regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo



Il Difensore Civico



La legislazione nazionale e regionale di riferimento

1. AMBITO AMMINISTRATIVO GENERALE

Art. 82, comma 1 Statuto Regione Abruzzo

Il Difensore Civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini.

Art. 82, comma 2 Statuto Regione Abruzzo

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza.

L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni

Il Difensore Civico svolge la propria attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.

L'azione del Difensore Civico regionale è finalizzata a garantire l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 16 della legge 127/1997

A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti



Il Difensore Civico

territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

Art. 136 del D.Lgs 267/2000

Qualora un Ente locale, invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti previsti come obbligatori dalla legge, il Difensore Civico regionale può provvedere a mezzo di nomina di un commissario ad acta.

2. L'ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE

A tutela dei principi di trasparenza e di accesso agli atti amministrativi, presenti nell'ordinamento, le disposizioni di seguito richiamate affidano al Difensore Civico regionale con riferimento ai soli atti di Regioni e EE.LL. la competenza per:

- *il riesame del denegato accesso documentale, espresso o tacito , art. 25, comma 4 della legge 241/1990;*
- *l'esame dei ricorsi avverso il denegato accesso civico - art. 5, comma 8 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;*
- *l'esame dei ricorsi dei controinteressati avverso l'accoglimento della richiesta di accesso civico- art. 5, comma 9 del D.Lgs 33/2013 come sostituiti dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;*

3. AMBITO SOCIO SANITARIO

Art. 8 , 2° comma DPCM 19/05/1995

Il Difensore Civico Regionale presiede le Commissioni Miste Conciliative istituite dalle ASL per la valutazione di istanze che abbiano per oggetto la violazione dei principi, fatti propri dalle Carte dei Diritti



Il Difensore Civico

Regolamento di Pubblica Tutela approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 2011

Nel disciplinare i presupposti per ricorrere alla Commissione Mista Conciliativa (art. 7) ammette in ogni caso, la possibilità di ricorrere, esaurite le procedure previste dal regolamento, alle forme di tutela previste dalla legge istitutiva del Difensore Civico (art. 8).

Art. 36 della legge 104/1992

La richiamata disposizione, all'interno della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate contempla la possibilità della costituzione di parte civile del Difensore Civico nei procedimenti penali per i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale

Art. 2 legge 8 marzo 2017, n. 24.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

N.B. trattasi di norma di principio la cui attuazione è rimessa alle scelte delle singole Regioni.



Il Difensore Civico



Il punto sugli Organi di Garanzia (Difensore civico, Garante dei detenuti, Garante dell'infanzia, ecc.). Le iniziative della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome e le riflessioni del Coordinamento nazionale.

A seguito della condivisione, con gli Organi di garanzia, dell'esigenza di una maggiore uniformità tra le singole legislazioni regionali, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito del Coordinamento dei già menzionati Organi di garanzia ha costituito un Gruppo di lavoro ristretto al fine di addivenire ad un'armonizzazione del sistema legislativo regionale, pur nel rispetto delle scelte autonome di ciascuna amministrazione.

La problematica è stata affrontata in una serie di incontri avvenuti tra i mesi di febbraio e luglio 2019 con l'obiettivo di fornire delle Linee di indirizzo per le Assemblee legislative al fine di assicurare una maggiore uniformità delle legislazioni allo scopo comune di valorizzare gli organismi di cui trattasi.



Il Difensore Civico

Storicamente gli Organi di garanzia regionali traggono origine dal modello svedese dell'Ombudsman, trovando iniziale declinazione nell'istituto del Difensore civico. L'intenzione era quella di rafforzare la tutela del cittadino nei confronti delle inefficienze e delle iniquità della Pubblica Amministrazione tramite l'intervento di un garante che segnalasse, anche di propria iniziativa, eventuali disfunzioni del sistema, con poteri istruttori e di sollecitazione agli organi competenti.

Nel corso del tempo, accanto al Difensore civico, sono state istituite altre figure con funzioni di specifica garanzia per quelle categorie di interessi definibili come "sensibili" ovvero riconducibili a soggetti "deboli", come detenuti, minori o anziani

A livello statale, a differenza di ciò che è accaduto per la Difesa civica per la quale non si è mai concretizzata l'istituzione di un Difensore Civico Nazionale, gli altri ambiti hanno visto l'istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (Legge 12 luglio 2011, n. 112) e del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (Legge 21 febbraio 2014, n. 10, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146).

Per quanto concerne gli Organi di garanzia regionali, il legislatore nazionale ha rimesso essenzialmente la disciplina della materia alla potestà legislativa regionale, fatta eccezione per quelle attribuzioni affidate direttamente dalla legge statale:

- al Difensore Civico territorialmente competente (ormai solo Difensore Civico regionale) come analiticamente indicato nel capitolo precedente. Con riferimento a tali funzioni, vale la pena ribadire in questa sede, come già esplicitato nella relazione dello scorso anno, il ruolo di rilievo che il legislatore nazionale ha inteso affidare a questa figura Istituzionale, **attribuendo alle Regioni** la facoltà di affidare la funzione di Garante per il diritto alla salute proprio al Difensore civico regionale.



Il Difensore Civico

- Al Garante regionale per l'infanzia dall'art. 11 della Legge n. 47/2017 ("Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"), nell'ambito della formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. La legge istitutiva dell'Autorità nazionale garante per l'infanzia e l'adolescenza (legge 112/2011) si limita a prevedere all'art. 3 la istituzione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti.
- Al Garante regionale dei diritti dei detenuti. Trattasi di una figura introdotta nell'ordinamento italiano nel 2008 al fine di accordare una forma di tutela extra-giurisdizionale ai detenuti, per promuovere l'esercizio dei diritti, verificare le condizioni detentive e il trattamento operato dall'amministrazione e segnalare eventuali abusi, ricevendo istanze o reclami, ai sensi dell'art. 35 dell'Ordinamento penitenziario. Tale forma di tutela è stata estesa anche all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (Art. 19, comma 3, terzo periodo del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46).

L'assenza di un organico quadro giuridico di riferimento ha indotto le Regioni a procedere in modo disomogeneo sotto diversi profili e, contemporaneamente ha reso complessa, in punto di diritto, l'individuazione della natura degli organi di garanzia. Le considerazioni circa la qualificazione giuridica di queste figure, difatti, non sono univoche.

Appare, però, puntuale la precisazione contenuta nella sentenza n. 139 del 2009 del TAR Lazio, che tratteggia una figura non inquadrabile "né nell'organo di governo né nell'organo prettamente amministrativo, ma riconducibile alla definizione ... di supremo garante dell'imparzialità dell'agire dell'ente nel quale viene nominato, cogliendosi eloquenti sintomi che lo conducono ad identificarsi come un'Authority". Opinione condivisa anche dalla dottrina, la quale evidenzia al contempo alcune differenze rispetto alle Autorità



Il Difensore Civico

amministrative indipendenti propriamente dette, trattandosi nel caso di specie di organi che non dispongono di poteri sanzionatori di comportamenti illeciti.

Anche la Corte Costituzionale si è espressa nella stessa direzione, sottolineando essenzialmente l'aspetto preposto alla vigilanza dell'operato dell'Amministrazione regionale, con circoscritti compiti di intervento sulle disfunzioni amministrative, ribadendo la titolarità di funzioni non politiche, ma di tutela della legalità e della regolarità amministrativa (cfr. sentenze n. 313/2003; n.112/2004, n.167/2005, n.326/2010).

Parimenti si è pronunciata l'ANAC, che, richiamando la più recente giurisprudenza amministrativa, nella già citata Delibera n. 622/2016 ha altresì precisato che la carica di Garante, ovvero di tutte le figure ad esso assimilabili, non può ascrivarsi alle definizioni previste dal D. lgs. n. 39/2013 (contenente "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico") che si riferisce agli incarichi amministrativi, attesa la natura di organo imparziale e indipendente tipica del Garante e le funzioni svolte di mediatore tra conflitti.

In conclusione, per queste ragioni pare pacifico qualificare gli organi di garanzia regionali come "Autorità amministrative indipendenti sui generis" con ampie prerogative di autonomia e indipendenza rispetto ai vertici politici, con peculiarità che li diversificano dalle Autorità amministrative indipendenti propriamente dette e con funzioni "paragiurisdizionali" a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.




Il Difensore Civico

L'attività dell'Ufficio nell'anno 2019

Le richieste di intervento complessive acquisite dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sono state circa 400 registrando, quindi, un incremento del 17,65% rispetto a quelle dell'anno precedente. La distribuzione per provincia è la seguente:

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE PRATICHE PER PROVINCIA	
L'Aquila	35,08%
Teramo	15,67%
Pescara	17,41%
Chieti	31,84%





Il Difensore Civico

Rispettati i tempi procedurali che possono essere così riepilogati:

Tipologia di procedimento	Giorni di conclusione del procedimento
<p>Riesame del diniego di accesso agli atti ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990</p> <p><i>Si consideri, per una corretta valutazione dei tempi indicati che, in sede di richiesta dei motivi ostativi gli stessi sono sospesi da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 20</i></p>	35
<p>Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi avverso il denegato accesso civico</p> <p><i>(La media supera il termine dei 30 giorni che di fatto è superato in un solo caso in cui sono pervenute in ritardo le controdeduzioni dell'Ente interessato)</i></p>	32,6
<p>Intervento di tutela non giurisdizionale nei casi di omissione, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti o comportamenti della P.A</p> <p><i>Il termine medio di conclusione è aumentato di 1 giorno rispetto all'anno 2018, sia per effetto dell'incremento del numero delle pratiche sia per la diminuzione del personale in servizio</i></p>	36



Il Difensore Civico

Il nuovo sito istituzionale della Difesa Civica

È stato realizzato il nuovo sito istituzionale al fine di migliorarne la visibilità e la fruibilità da parte del cittadino.

È stata creata una pagina specifica descrittiva di tutti i servizi che la Difesa Civica regionale rende al cittadino e delle modalità di richiesta degli interventi. Per ciascuna tipologia di intervento è immediatamente disponibile il relativo modello che viene contestualmente riportato anche nella specifica sezione "modulistica". I modelli sono stati completamente revisionati in attuazione di una specifica azione di miglioramento descritta nel relativo paragrafo.

All'interno della pagina "Servizi al cittadino", nella parte descrittiva dedicata all'accesso civico generalizzato, è stato inserito il Vademecum illustrato nel dettaglio al paragrafo che segue.

I provvedimenti adottati dal Difensore Civico Regionale (decisioni) in materia di accesso (documentale e accesso civico generalizzato) sono stati inseriti sia nella sezione "Amministrazione trasparente", nella quale sono suddivisi cronologicamente per anno, sia nella sezione "Casi risolti e decisioni", nella quale è possibile effettuare, attraverso un menu a tendina, una specifica ricerca in base alla tipologia di decisione.

Un box specifico nella home page è stato dedicato alla Carta dei servizi, al fine di consentire al cittadino meno esperto nella lettura on line di poter stampare un'utile guida per accedere a tutti i servizi della Difesa Civica Regionale.

La sezione relativa alle Relazioni annuali è stata revisionata graficamente.

Nella consapevolezza che alcuni utenti, nonostante tutte le spiegazioni presenti sul sito, potessero comunque avere bisogno di informazioni di dettaglio riferite alla propria



Il Difensore Civico

situazione, è stato predisposto un format di richiesta di informazioni, affinché l'Ufficio possa tempestivamente fornire le spiegazioni richieste ed entrare in contatto con il cittadino.

Il Vademecum sull'Accesso civico generalizzato

L'esigenza è nata dalla necessità di orientare il cittadino nella tutela dei propri diritti in materia di accesso civico in un panorama che, nello specifico della Regione Abruzzo, ha, come riferimento prevalente, pubbliche amministrazioni di piccole dimensioni con conseguente difficoltà, da parte del cittadino, di individuare con immediatezza gli attori coinvolti nel procedimento. A tutto ciò, come si è già detto, si accompagna ancora, in linea generale e a valere per tutto il territorio nazionale, una legislazione con aspetti non del tutto coordinati tra loro che nemmeno l'ANAC ha sinora adeguatamente chiarito, ma che rischiano di veder sovrapporre, solamente per gli enti locali, il ruolo del Difensore civico regionale a quello del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Scopo dell'iniziativa, quindi, è anche quello di evitare che a fronte di una richiesta di riesame e di ricorso inviati contestualmente e in prima istanza (ossia avverso la decisione dell'Amministrazione) sia al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che al Difensore Civico, all'insaputa l'uno dell'altro, le due autorità adite pervengano a valutazioni e/o conclusioni diverse e tali da suscitare ulteriore incertezza.

Nell'ambito del vademecum sono state definite le procedure per:

- la tutela del richiedente dinanzi al Difensore Civico Regionale nel caso in cui una pubblica amministrazione regionale o locale abbia negato, negato parzialmente o differito un accesso civico generalizzato, ovvero il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in carica presso la stessa amministrazione abbia confermato la decisione dell'amministrazione di negare l'accesso, ovvero non abbia fornito alcuna risposta nel termine di 30 giorni dalla relativa richiesta.



Il Difensore Civico

- la tutela del controinteressato dinanzi al Difensore Civico Regionale nel caso in cui una pubblica amministrazione regionale o locale abruzzese abbia concesso o concesso parzialmente un accesso civico generalizzato, ovvero il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in carica presso la stessa amministrazione abbia confermato la decisione dell'amministrazione di concedere l'accesso.

Entrambe le procedure così definite sono state riportate sul sito istituzionale ed, in relazione alla loro articolazione, sono stati predisposti i relativi modelli, presenti sia nella sezione "Modulistica" che nella sezione "Servizi al cittadino".

Il vademecum è composto da:

- a) Mappa degli enti completa di tutte le notizie acquisite;
- b) Procedura per il ricorso al Difensore civico;
- c) Appendice normativa (legislazione di riferimento, linee guida ANAC, circolare Dipartimento Funzione pubblica, pareri più significativi del Garante per la protezione dei dati personali).

Il vademecum realizzato non si è tradotto nella stesura di un documento cartaceo autonomo ma è completamente confluito sul sito istituzionale nella sezione "Servizi al cittadino", in corrispondenza delle due tipologie di intervento concernenti l'accesso civico generalizzato, per le quali è presente un apposito box verde "Accesso civico - Vademecum".

Cliccando sul box verde si accede:

- alla mappatura degli enti, con possibilità per gli utenti di conoscere i dati di interesse attraverso la selezione di provincia e comune da un menu a tendina;
- alla descrizione della singola procedura;
- all'appendice normativa.



Il Difensore Civico

I ricorsi e le richieste di riesame sui denegati accessi - le decisioni assunte dal Difensore Civico

In lieve flessione rispetto al 2018 le decisioni assunte in materia di denegato accesso che nell'anno **2019** sono state **44** (n. 3 di accesso civico, n. 40 di accesso documentale e 1 che riguarda entrambe le tipologie) ma, comunque sempre in aumento rispetto al triennio 2015/2017.

Accesso Documentale. Come già evidenziato nella relazione dello scorso anno, nell'ambito del procedimento di riesame del denegato accesso tacito (ossia quello che si forma in caso di mancata risposta entro i 30 giorni prescritti dalla legge) il Difensore Civico, al fine del corretto inquadramento della richiesta di riesame, chiede alle Amministrazioni interessate le ragioni della mancata ostensione degli atti. In molti casi queste procedono, seppure in ritardo, con il consentire l'accesso (nonostante, appunto, si sia formato il silenzio rifiuto). È questa l'ipotesi ancora piuttosto frequente che dà origine successivamente alla decisione di improcedibilità della richiesta in quanto viene meno l'interesse alla decisione nel merito. Tale circostanza, come si è avuto modo di evidenziare nelle relazioni precedenti, è spesso imputabile alle difficoltà di carattere organizzativo (legate soprattutto alla carenza di personale) in cui versano le Amministrazioni locali del territorio abruzzese fatte prevalentemente di piccoli Comuni.

Elemento positivo è che la richiesta di riesame presentata al Difensore Civico produca nei fatti un effetto sollecitatorio con conseguente soddisfacimento delle richieste.

Accesso Civico. Anche per il 2019 numericamente poco significativi i ricorsi avverso il denegato accesso civico (pari complessivamente a quattro). Per capire sino in fondo le ragioni di tale circostanza andrebbero esaminati i dati relativi alle richieste di accesso avanzate a tutte le amministrazioni locali abruzzesi, la percentuale di soddisfazione delle stesse, gli esiti e il numero dei casi di riesame presentati al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ciascuna Amministrazione.



Il Difensore Civico

Con questa doverosa premessa, si ritiene tuttavia, di poter affermare che tale circostanza possa in parte derivare dal fatto che sia ancora poco conosciuto lo strumento del ricorso al Difensore Civico. Per questa ragione la struttura di supporto ha realizzato nel 2019 un Vademecum sull'accesso civico alla cui illustrazione è stato dedicato uno specifico paragrafo.

Di seguito un focus sulle decisioni più significative assunte per le due tipologie di accesso - Tutte le decisioni sono comunque pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale al link <https://www.difensorecivicoabruzzo.it/anni>

1. FOCUS SULL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (D.LGS. 33/2013) – LE DECISIONI PIU' SIGNIFICATIVE

- **ACCOLTO RICORSO AVVERSO IL DENEGATO ACCESSO CIVICO ESPRESSO DA UN COMUNE AD UN VERBALE DI SOPRALLUOGO EFFETTUATO CONGIUNTAMENTE AD UN FUNZIONARIO REGIONALE MA REDATTO DA QUEST'ULTIMO. IL SOPRALLUOGO RISULTAVA EFFETTUATO NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DI SDEMANIALIZZAZIONE NON ANCORA CONCLUSO. LE MOTIVAZIONI ADDOTTE NON SONO STATE RITENUTE COERENTI CON IL DETTATO NORMATIVO. INFATTI, L'ART. 5, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 33/2013, FA RIFERIMENTO AI "DOCUMENTI DETENUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI". CIÒ SIGNIFICA CHE IL POSSESSO DEL DOCUMENTO È CONDIZIONE SUFFICIENTE PER LA RELATIVA OSTENSIONE, A PRESCINDERE QUINDI DALLA CIRCOSTANZA CHE SI TRATTI DI ATTI FORMATI DALLA MEDESIMA O DA ALTRA AMMINISTRAZIONE. CON RIFERIMENTO ALLA MANCATA CONCLUSIONE DELL'ITER DI SDEMANIALIZZAZIONE È STATO VALUTATO CHE L'OSTENSIONE DEL VERBALE NON FOSSE SUSCETTIBILE DI ARRECARE ALCUNO DEI PREGIUDIZI INDICATI ALL'ART. 5 BIS, COMMI 1 E 2, MENTRE È STATO RILEVATO UN INTERESSE PUBBLICO ALLA CONOSCENZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO RICHIESTO AMMINISTRAZIONE. (DECISIONE N.17 DEL 12 APRILE 2019)**
- **L'ACCESSO AL FASCICOLO FALLIMENTARE IN QUANTO REGOLATO DA SPECIFICA DISCIPLINA È DI FATTO SOTTRATTO ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO. IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE CONFERMA, IN SEDE DI RIESAME, LA POSIZIONE DI UN COMUNE CHE AVEVA NEGATO L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ALL'INTERO FASCICOLO DI UNA PROCEDURA FALLIMENTARE CON LA**



Il Difensore Civico

MOTIVAZIONE CHE TUTTI GLI ATTI CHE LO COMPONGONO SONO FORMATI DAL TRIBUNALE CHE HA DICHIARATO IL FALLIMENTO CHE RIMANE L'UNICO ORGANO LEGITTIMATO A GARANTIRNE AI TERZI LA PRESA VISIONE O L'ESTRAZIONE DI COPIA. INFATTI, COME DISPOSTO DAL COMMA 3 DELL'ART. 90 DEL R.D. 267/42, I TERZI HANNO DIRITTO DI PRENDERNE VISIONE E DI ESTRARRE COPIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI "PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO, SENTITO IL CURATORE". IN SEDE ISTRUTTORIA IL DIFENSORE CIVICO HA COMUNQUE RICHIESTO DETTAGLIATE INFORMAZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE, CON RIFERIMENTO A QUELLA PROCEDURA, NELL'INTERESSE DEL COMUNE. LE INFORMAZIONI FORNITE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN QUANTO RITENUTE IDONEE A SODDISFARE LE ESIGENZE INFORMATIVE DEL RICORRENTE E COERENTI CON LE FINALITÀ PROPRIE INDICATE NELL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 33/2013 SONO STATE ALLEGATE ALLA DECISIONE. (DECISIONE N. 15 DEL 5 APRILE 2019)

- **NON È CONCEPIBILE L'ACCESSO A DOCUMENTI MATERIALMENTE INESISTENTI.** IL MANCATO POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA HA PORTATA ASSORBENTE RISPETTO AD OGNI ALTRA CONSIDERAZIONE DI MERITO IN QUANTO NON È CONCEPIBILE L'ACCESSO A DOCUMENTI MATERIALMENTE INESISTENTI. (DECISIONE N. 13 DEL 2 APRILE 2019).
- **LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO CIVICO È APPLICABILE ANCHE ALLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI.** IN SEDE DI VALUTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI RIESAME AVANZATA DA UNA SOCIETÀ (SIA AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 CHE DEL D.LGS. 33/2013) AVVERSO IL DINIEGO ESPRESSO DA UN ENTE ALL'OSTENSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE UNA GARA DI APPALTO, È STATO RICONFERMATO DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE SECONDO IL QUALE LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO CIVICO È APPLICABILE ANCHE ALLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI. IL DINIEGO ERA MOTIVATO DALLA RITENUTA INSUSSISTENZA DI UN INTERESSE QUALIFICATO E DALLA ASSERTITA INAPPLICABILITÀ AL CASO DI SPECIE DELLE DISPOSIZIONI SULL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO. AL CONTRARIO, LA DIFESA CIVICA RITENEVA L'ISTANZA COERENTE CON LA FINALITÀ PROPRIA DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DI FAVORIRE FORME DI CONTROLLO SUL PERSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE. SULLA BASE DI TALI PRESUPPOSTI, IL DIFENSORE CIVICO HA QUINDI ACCOLTO L'ISTANZA DELL'INTERESSATA (DECISIONE N. 43 DEL 13.12.2019). SI RIPORTA DI SEGUITO UNO STRALCIO



Il Difensore Civico

DELLE CONSIDERAZIONI CONTENUTE NELLA DECISIONE CONSULTABILE INTEGRALMENTE SUL SITO ISTITUZIONALE.

"Considerato che la richiesta appare ammissibile se considerata nell'ottica di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", cosicché non appaiono rilevanti le considerazioni sulla pretesa inesistenza dell'interesse in capo alla ricorrente, articolate con evidente riferimento alla normativa di cui alla legge n. 241/90;

"Rilevato che appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la disciplina dell'accesso civico è applicabile anche alla materia degli appalti pubblici (TAR Lombardia, Sez. IV, n. 45/2019), dovendo privilegiarsi una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti in materia di accesso che favorisca tra l'altro il perseguimento di procedure di appalto trasparente (così, recentissimamente, Consiglio di Stato, sez. III, 05.06.2019, n. 3780);

Considerato che non sono stati specificatamente dedotti motivi idonei a individuare con precisione, in relazione a determinati documenti, una possibile compromissione di segreti commerciali o industriali delle società controinteressate, dovendo evidentemente intendersi tale possibilità in senso restrittivo e darsi dimostrazione rigorosa di tale eventuale nocumento al fine di non svilire l'applicabilità della normativa dell'accesso".

2. FOCUS SULL'ACCESSO DOCUMENTALE (LEGGE 241/1990) – LE DECISIONI PIÙ SIGNIFICATIVE

- **IN CASO DI REVOCA DI UN BENEFICIO ECONOMICO FONDATO SULL'ESITO NEGATIVO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA RENDICONTAZIONE, NON SUSSISTE UN INTERESSE DIRETTO, CONCRETO ED ATTUALE AD ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ALTRE IMPRESE AMMESSE A BENEFICIO. SULLA BASE DI TALE PRESUPPOSTO, IN SEDE DI RIESAME, IL DIFENSORE CIVICO RIGETTA LA RICHIESTA AVENDO ACCERTATO CHE LA REVOCA NON È IN ALCUN MODO COLLEGATA ALLE VALUTAZIONI ATTRIBUITE AGLI ALTRI SOGGETTI AMMESSI A BENEFICIO E CHE, QUINDI, LA RICHIESTA DI ACCESSO APPARE FINALIZZATA AD UN CONTROLLO GENERALIZZATO DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE. (DECISIONE N. 6 DEL 5 FEBBRAIO 2019)**



Il Difensore Civico

- **ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI UN PRESUNTO ABUSO EDILIZIO.** LA PROCEDURA SANZIONATORIA DI ESCLUSIVO RILIEVO AMMINISTRATIVO E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE NON SONO SOTTRATTE ALL'ACCESSO IN QUANTO, NEL CASO DI SPECIE NON SUSSISTE L'OBBLIGO AL SEGRETO DI INDAGINE DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA. SULLA BASE DI TALE PRESUPPOSTO ED EVIDENZIANDO LA SOSTANZIALE DIFFERENZA TRA PROCEDURA SANZIONATORIA DI RILIEVO PENALE, PER LA QUALE APPARE APPLICABILE IL DISPOSTO DELL'ART. 329 C.P.P., E PROCEDURA SANZIONATORIA DI RILIEVO AMMINISTRATIVO, PER LA QUALE LA VIOLAZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO CHE VIENE DENUNCIATA DETERMINA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA, IL DIFENSORE CIVICO ACCOGLIE LA RICHIESTA DI RIESAME DI UN DENEGATO ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI UN PRESUNTO ABUSO EDILIZIO. IL DINIEGO, MOTIVATO DAL FATTO CHE TRATTASI DI DOCUMENTAZIONE AFFERENTE PROCEDURE SANZIONATORIE ANCORA IN CORSO, NON APPARE, INFATTI, COERENTE CON LA VIGENTE LEGISLAZIONE. (DECISIONE N. 26 DEL 23 LUGLIO 2019).
- **ART 16 DELLA LEGGE 56/1987 PROCEDURE DI ACCESSO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEI LIVELLI PER I QUALI È RICHIESTO IL SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.** LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE 56/87 PREVEDE CHE IL CENTRO PER L'IMPIEGO ESAURISCE GLI ADEMPIMENTI DI PROPRIA COMPETENZA CON LA TRASMISSIONE DELLA PROPRIA GRADUATORIA ALL'ENTE CHE HA RICHIESTO L'AVVIO A SELEZIONE. LO STESSO ENTE, A SUA VOLTA, SOTTOPONE I SOLI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO ALLE PROVE DI IDONEITÀ, GESTITE DA APPOSITA COMMISSIONE, CHE REDIGE I VERBALI E FORMULA LA GRADUATORIA DI MERITO SOLO PER COLORO CHE HANNO SOSTENUTO LE PROVE. IL CANDIDATO CHE, IN RAGIONE DELLA POSIZIONE NELLA GRADUATORIA STILATA DAL CENTRO PER L'IMPIEGO NON HA AVUTO ACCESSO ALLE PROVE DI IDONEITÀ NON VANTA, RISPETTO ALLA PROCEDURA DI COMPETENZA DELL'ENTE – E QUINDI RISPETTO ALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA QUEST'ULTIMO (VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO) - ALCUN INTERESSE DIRETTO, CONCRETO ED ATTUALE, CORRISPONDENTE AD UNA SITUAZIONE GIURIDICAMENTE TUTELATA E COLLEGATA AI DOCUMENTI AI QUALI È CHIESTO L'ACCESSO. SULLA BASE DI TALE PRESUPPOSTO LA ARTICOLATA DECISIONE NEL MERITO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE SU UN CASO SPECIFICO. (DECISIONE N. 44 DEL 18 DICEMBRE 2019).



Il Difensore Civico

- **ACCESSO AGLI ATTI CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE IN POSIZIONE ANALOGA ALLA PROPRIA.** SUSSISTE IN CAPO ALLA DIPENDENTE ALLA QUALE LA ASL HA RIFIUTATO IL TRASFERIMENTO PER ESIGENZE E RAGIONI DI NATURA ORGANIZZATIVA, UN INTERESSE QUALIFICATO ED UNA LEGITTIMAZIONE AD ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DI COLLEGGI IN POSIZIONE ANALOGA ALLA PROPRIA. LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA È STRUMENTALE ALLA TUTELA DELLA RICORRENTE. SULLA BASE DI TALE MOTIVAZIONE IL DIFENSORE CIVICO ACCOGLIE LA RICHIESTA DI RIESAME (DECISIONE N. 22 DEL 31 MAGGIO 2019).
- **GIUDIZIO DI SEPARAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE ATTINENTE I RAPPORTI FINANZIARI E LAVORATIVI DEL CONIUGE.** NON RIENTRANO NEL NOVERO DEI DATI SENSIBILI QUELLI DESUMIBILI DALLA DOCUMENTAZIONE ATTINENTE I RAPPORTI FINANZIARI E LAVORATIVI DEL CONIUGE NEI CONFRONTI DEL QUALE È IN CORSO UN GIUDIZIO DI SEPARAZIONE. SULLA BASE DI TALE PRINCIPIO AFFERMATO IN PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI E IN DECISIONI DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IL DIFENSORE CIVICO HA ACCOLTO UNA RICHIESTA DI RIESAME (DECISIONE N. 16 DELL'11 APRILE 2019). SI RIPORTA DI SEGUITO UNO STRALCIO DELLE CONSIDERAZIONI CONTENUTE NELLA DECISIONE CONSULTABILE INTEGRALMENTE SUL SITO ISTITUZIONALE.

CONSIDERATO:

- che in ordine alla questione oggetto d'istanza, la giurisprudenza si è espressa, in maniera costante, affermando il diritto del coniuge, nel corso del giudizio di separazione personale ad accedere alle informazioni sui rapporti finanziari dell'altro coniuge mettendo, di fatto, a disposizione del privato per interessi legati alle sorti della vita post-matrimoniale, gli strumenti utilizzati dal fisco per il controllo del contribuente (TAR Campania, sesta sezione, sentenza 5763/2018); - che il Tar Lazio con sentenza 35020/2010, ha statuito che "In caso di separazione la ex moglie ha diritto ad accedere ai CUD dell'ex marito per poter prendere conoscenza di eventuali indennità percepite che non rientrano nella dichiarazione dei redditi" spiegando, nella fattispecie, "che le situazioni lavorative/reddituali non costituiscono un dato sensibile non rientrando nell'elenco dell'articolo 4, comma 1, del Dlgs 196/2003" e pertanto la P.A. non può rigettare la richiesta di accesso ai documenti reddituali del coniuge per l'esigenza di tutelare la privacy; - che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con decisione adottata in data 17.05.2018, ha avuto modo di esprimersi su analogo



Il Difensore Civico

ricorso accogliendo la tesi della ricorrente e stabilendo che "quanto alla sussistenza di una situazione legittimante all'accesso, l'istante appare titolare di un interesse differenziato all'accesso richiesto con riferimento alla deduzione di una finalità difensiva, ex art. 24, comma 7 della legge 241/90, della documentazione de qua necessaria per curare o difendere gli interessi della istante in giudizio"; - che con la predetta decisione la Commissione ha inoltre precisato che il diritto alla riservatezza in capo al controinteressato non consente, "nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la degradazione del diritto di accesso", in quanto "i dati reddituali non rientrano nel novero dei dati sensibili ex d.lgs. 196/2003 art. 4 comma 1".

Il Difensore Civico



Intervento di tutela non giurisdizionale nei casi di omissione, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti o comportamenti della P.A.

1. ALCUNI CASI

- **LA DIFESA CIVICA REGIONALE INTERVIENE CON SUCCESSO A TUTELA DI UN PORTATORE DI PROTESI ACUSTICA.** RIVALUTATA DA UNA ASL REGIONALE, SU SOLLECITAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, LA POSIZIONE DI UN PORTATORE DI PROTESI ACUSTICA A OCCHIALE CON VIBRATORE PER VIA OSSEA PER UNA ERRONEA CORRELAZIONE TRA IL DEFICIT ACUSTICO ED I REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMA. A SOSTEGNO DELLA PROPRIA RIVENDICAZIONE L'INTERESSATO AVEVA PRODOTTO SPECIFICA PERIZIA DI UN PROFESSIONISTA CHE, DOPO L'INTERESSAMENTO DI QUESTO UFFICIO, È STATA RITENUTA IDONEA A LEGITTIMARE LA RICHIESTA DELL'INTERESSATO.
- **RETTIFICATA LA GRADUATORIA DOCENTI 2018 CLASSE DI CONCORSO A045 GESTITA DALL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LATINA (STRUTTURA COMPETENTE PER LA REGIONE ABRUZZO).** A SEGUITO DI UNA RICHIESTA DI INTERVENTO DA PARTE DI UN CANDIDATO CHE NON HA RICEVUTO RISPOSTA AD UN RECLAMO PRESENTATO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO ERRATO, IL DIFENSORE CIVICO HA CHIESTO ALL'UFFICIO COMPETENTE LE RAGIONI DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RIVENDICATO E QUELLE DELLA MANCATA RISPOSTA AL RECLAMO PRODOTTO. L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LATINA HA PROVVEDUTO A RETTIFICARE LA GRADUATORIA.



Il Difensore Civico

- **I PROCEDIMENTI DI ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ DI TERRENI DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ATTIVATI DAGLI ENTI LOCALI DEVONO CONCLUDERSI CON UN DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO A CUI DEVONO SEGUIRE NECESSARIAMENTE LA TRASCRIZIONE E LA VOLTURA DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ PRESSO L'AGENZIA PROVINCIALE DEL TERRITORIO.** ANCORA UN VOLTA IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE INTERVIENE SU RICHIESTA DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO PER SOLLECITARE UN COMUNE DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA CHE, DOPO AVER IMPIEGATO BEN 20 ANNI PER ADOTTARE IL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO, RITARDAVA SENZA ALCUNA RAGIONE LA TRASCRIZIONE E LA VOLTURA DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ.
- **ECCESSIVAMENTE ONEROSA LA PROCEDURA POSTA A CARICO DEI CITTADINI NELL'IPOTESI DI ERRATA DIGITAZIONE DEL CODICE CATASTALE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO PRESSO IL QUALE È STATO PRESENTATO IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMU.** A MARGINE DI UNA RICHIESTA DI INTERVENTO, IL DIFENSORE CIVICO RILEVA CHE LA PROCEDURA CONTEMPLATA IN QUESTI CASI E RISULTANTE DALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA RISOLUZIONE MEF N. 2/DF DEL 13/12/2012 APPARE ECCESSIVAMENTE ONEROSA PER I CITTADINI. PER QUESTA RAGIONE IL DIFENSORE CIVICO HA IMMEDIATAMENTE SEGNALATO LA QUESTIONE ALLA COMPETENTE DIREZIONE DEL MEF INVITANDOLA A RIVALUTARE LA QUESTIONE E IN UN SECONDO MOMENTO HA RICHIESTO ALLA DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO GENERALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ESPRIMERE LA PROPRIA POSIZIONE NEL MERITO. LE NOTE INVIATE SONO PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE.
- **RIMBORSO BOLLO IN CASO DI FURTO.** LA REGIONE ABRUZZO PREVEDE IL RIMBORSO DEL BOLLO AUTO IN CASO DI FURTO DELL'AUTOVETTURA. GLI UFFICI FINANZIARI COMPETENTI CHIEDONO A TAL FINE DI PRESENTARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO SENZA AMMETTERE, PERÒ, LA POSSIBILITÀ DI CONSEGNARE DOCUMENTAZIONE ALTERNATIVA COMUNQUE PROBATORIA DELLO STESSO. PER QUESTA RAGIONE IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE, A MARGINE DI UN INTERVENTO EFFETTUATO SU SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO, HA PROPOSTO ALL'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE PER MATERIA DI RIVEDERE LA PRASSI APPLICATIVA IN USO.



Il Difensore Civico

- **ENTI LOCALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE.** “LA SCELTA DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO COMUNALE, SEPPUR RIMESSA ALLE AUTONOME VALUTAZIONI DELL’ORGANO POLITICO E CONDIZIONATA DAI VINCOLI DI BILANCIO, NON PUÒ NON TENER CONTO DI ELEMENTI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI”. TALE PRINCIPIO È STATO RIBADITO DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE, IN OCCASIONE DI UN INTERVENTO SPECIFICO A TUTELA DI UNA RICHIESTA DI SISTEMAZIONE E ILLUMINAZIONE DI UNA STRADA COMUNALE. QUESTI GLI ELEMENTI CHE A PARERE DELLA DIFESA CIVICA ERANO RILEVANTI NEL CASO DI SPECIE: IL TEMPO TRASCORSO DALLA PRIMA RICHIESTA, LA PRESENZA DI DISABILI TRA I RESIDENTI STABILMENTE NELLA ZONA, LA PRESENZA DI DENUNCE RELATIVE A SINISTRI OCCORSI SULLA STRADA INTERESSATA. IN ESITO ALL’INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO, È DEL MESE DI LUGLIO 2019 LA DECISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE COINVOLTA DI DESTINARE, VALUTANDO POSITIVAMENTE LE CIRCOSTANZE ADDOTTE DAL CITTADINO E SEGNALATE DAL DIFENSORE CIVICO, FONDI SPECIFICI ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE E ILLUMINAZIONE SOLLECITATO.
- **PROGETTAZIONE OPERE CIMITERIALI** LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE CIMITERIALI È ESCLUSIVO APPANNAGGIO DEGLI INGEGNERI TRATTANDOSI DI OPERA IGIENICO SANITARIA, FERMA RESTANDO LA CONCORRENTE COMPETENZA DEGLI ARCHITETTI ALLA PROGETTAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE PRESENTINO RILEVANTI CARATTERI ARTISTICI E MONUMENTALI. QUINDI LA PROGETTAZIONE GENERALE DELL’OPERA SPETTA ALL’INGEGNERE AL QUALE PUÒ AGGIUNGERSI, PER SINGOLI PROGETTI EDILIZI AVENTI CARATTERISTICHE ARTISTICHE O MONUMENTALI, L’ARCHITETTO, ESSENDO INVECE ESCLUSO CHE L’ARCHITETTO POSSA PROGETTARE L’INTERO PIANO, DEMANDANDO ALL’INGEGNERE LA CURA DI SPECIFICI ELEMENTI TECNICO –INFRASTRUTTURALI (FOGNATURE CONDOTTI ECT.). IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE, A FRONTE DI OPPOSTE INTERPRETAZIONI DEI RISPETTIVI ORDINI PROFESSIONALI, RITIENE ASSOLUTAMENTE CHIARIFICATRICE, ESAUSTIVA E PRIVA DI POSSIBILI AMBIGUITÀ (ANCHE NELLA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO TRA LA PROFESSIONALITÀ DI INGEGNERE E QUELLA DI ARCHITETTO) LA SOPRA EVIDENZIATA LETTURA CHE IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA NELLA SENTENZA N. 37 DEL 31 GENNAIO 2014 FORNISCE, RICHIAMANDO LE AMPIE E PERSUASIVE CONSIDERAZIONI GIÀ ESPRESSE NELLA DECISIONE N. 2938/2000 DELLA IV SEZ. DEL CONSIGLIO DI STATO.



Il Difensore Civico

- **LA DIFESA CIVICA REGIONALE, PUR NON ESERCITANDO FUNZIONI SPECIFICHE A TUTELA DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA, PUÒ INTERVENIRE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE GENERALI ATTRIBITEGLI DALLA L.R. 126/1995, PER SOLLECITARE I SINDACI A RISPONDERE ALLE ISTANZE PRESENTATE DAGLI STESSI.** IN OCCASIONE DI UNO SPECIFICO INTERVENTO IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE HA AVUTO OCCASIONE DI RIBADIRE IN PROPOSITO, CHE AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 3 DEL TUEL, IL SINDACO È TENUTO A RISPONDERE, ENTRO 30 GIORNI, ALLE INTERROGAZIONI E AD OGNI ALTRA ISTANZA DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATA DAI CONSIGLIERI E CHE, PERTANTO, LA MANCATA RISPOSTA NEI TERMINI DISATTENDE AD UNA PRECISA DISPOSIZIONE DI LEGGE.
- **INTEGRAZIONI FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.** LA DIFESA CIVICA INTERVIENE A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE DI ALCUNI CITTADINI IN MERITO ALLA DECISIONE DI UN COMUNE DI RIDURRE I FONDI DESTINATI ALL'ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI. L'INTERVENTO NASCE DALLA CONVINZIONE CHE IL DIRITTO ALLO STUDIO SI REALIZZI PRELIMINARMENTE ATTRAVERSO LA TOTALE INCLUSIONE DELL'ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE E CHE QUESTO RAPPRESENTI L'OBIETTIVO PRIORITARIO CHE LA SCUOLA PERSEGUE, ATTRAVERSO UNA INTENSA E ARTICOLATA PROGETTUALITÀ FINALIZZATA A STIMOLARE E MIGLIORARE TUTTE LE POTENZIALITÀ INDIVIDUALI, SIA NELL'AMBITO DELL'APPRENDIMENTO CHE, SOPRATTUTTO, NELL'AREA DELL'AUTONOMIA, COMUNICAZIONE, RELAZIONE E SOCIALIZZAZIONE DELL'ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE. L'ENTE PUBBLICO, SOLLECITATO A TENER IN DEBITO CONTO GLI INTERESSI DI SOGGETTI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE ASSISTENZA, HA FORNITO AMPIE RASSICURAZIONI ALL'UFFICIO ED AGLI INTERESSATI SPIEGANDO DI AVER DESTINATO LE RISORSE DISPONIBILI IN BASE ALLE RICHIESTE PERVENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO ED IMPEGNANDOSI, COMUNQUE, A REPERIRE OGNI POSSIBILE RISORSA AL FINE DI GARANTIRE IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI. SEPPURE LA POSIZIONE IN CONCRETO ADOTTATA DAL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI POTERI DISCREZIONALI, NON RISULTASSE SINDACABILE DALL'UFFICIO, APPARE APPREZZABILE LA SENSIBILITÀ DIMOSTRATA CONCRETIZZATASI NELLA DISPONIBILITÀ A REPERIRE ULTERIORI RISORSE AL FINE DI ASSICURARE IL SERVIZIO AGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO.



Il Difensore Civico

- **NECESSITÀ DELLA PRESENZA DI UN ASSISTENTE A BORDO DELLO SCUOLABUS COMUNALE.** SULLA QUESTIONE SI È ESPRESSA LA TERZA SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE (SENTENZA N.23464/2010) AFFERMANDO IL PRINCIPIO CHE ANCHE IN MANCANZA DI UNO SPECIFICO OBBLIGO NORMATIVO A CARICO DEL COMUNE DI DISPORRE LA VIGILANZA SUL SERVIZIO DI BUS CHE ACCOMPAGNA GLI ALUNNI A SCUOLA, L'ENTE È COMUNQUE TENUTO A "GARANTIRE LA PRESENZA DI UN ACCOMPAGNATORE, OLTRE ALL'AUTISTA, NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO", E CIÒ IN CONSIDERAZIONE DELLA ESIGENZA DI PRESERVARE L'INCOLUMITÀ DEI PICCOLI PASSEGGERI. SULLA BASE DI TALE PRINCIPIO, NELLA TRATTAZIONE DI UN CASO SPECIFICO, LA DIFESA CIVICA SOLLECITAVA UN COMUNE A PROVVEDERE IN CONFORMITÀ. NELLA FATTISPECIE ESAMINATA, LA MANCANZA DI UN ASSISTENTE A BORDO DELLO SCUOLABUS DESTINATO AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, COMPORTAVA LA NECESSITÀ CHE LA MADRE DEL PICCOLO DIVERSAMENTE ABILE, DOVESSE QUOTIDIANAMENTE ACCOMPAGNARE IL PROPRIO BAMBINO A SCUOLA CON LA VETTURA PERSONALE, AL FINE DI EVITARGLI POSSIBILI INFORTUNI, CON IL CONSEGUENTE VENIR MENO ANCHE DEL DIRITTO AL TRASPORTO GRATUITO. IL COMUNE PRONTAMENTE PROVVEDEVA IN CONFORMITÀ ALLA RICHIESTA.
- **INQUINAMENTO ACUSTICO E DANNI ALLA SALUTE- INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE ACUSTICA SU RETE FERROVIARIA.** LA MATERIA DEL RUMORE È DISCIPLINATA DA VARIE NORME, ALCUNE CODICISTICHE (ART. 844 DEL CODICE CIVILE E ART. 659 DEL CODICE PENALE), ALTRE SPECIALI E PUBBLICISTICHE (LEGGE QUADRO N 447 DEL 1995, SUOI DECRETI DI ATTUAZIONE NONCHÉ NORME SPECIFICHE PER VARI SETTORI, DAL TRAFFICO STRADALE, A QUELLO FERROVIARIO, AL RUMORE DELLE DISCOTECHES, AI REQUISITI DEGLI EDIFICI). IN PARTICOLARE, L'ART. 844 DEL CODICE CIVILE, NORMA FONDAMENTALE PER LA TUTELA DEL SOGGETTO CHE SUBISCE UN RUMORE, CONSENTE LA TUTELA IN SEDE GIUDIZIALE ALLORCHÉ LE IMMISSIONI CUI È SOTTOPOSTO SUPERINO LA NORMALE TOLLERABILITÀ. IN SEDE DI GIUDIZIO RILEVA, OVVIAMENTE, ANCHE LA VALUTAZIONE CHE LA SOTTOPOSIZIONE A RUMORE È CAUSA DI DANNO ALLA SALUTE DELL'INDIVIDUO, BENE PRIMARIO TUTELATO DALL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE. INTERESSATO DALL'AMMINISTRATORE DI UN CONDOMINIO SITO NEI PRESSI DELLA LINEA FERROVIARIA ADRIATICA, IL DIFENSORE CIVICO RICHIEDEVA AL COMUNE DI RIFERIMENTO, A RETE FERROVIARIA ITALIANA, AD ARTA E ALLA ASL COMPETENTE DI INTERVENIRE AL FINE DI RIDURRE IL



Il Difensore Civico

SIGNIFICATIVO LIVELLO DI INQUINAMENTO ACUSTICO DEI CONDOMINI, INSTALLANDO APPOSITI PANNELLI ISOLANTI E/O ADOTTANDO LE NECESSARIE INIZIATIVE. L'ARTA VERIFICAVA I LIVELLI DI RUMOROSITÀ MEDIANTE RILEVAZIONI FONOMETRICHE MENTRE CIASCUN ENTE INTERESSATO COMUNICAVA, PER QUANTO DI COMPETENZA, I PROVVEDIMENTI/INTERVENTI ADOTTATI PER MITIGARE L'INQUINAMENTO ACUSTICO.

- **SICUREZZA STRADALE- RALLENTATORI DI VELOCITÀ** IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PREVEDE CHE SU OGNI STRADA, PER TUTTA LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA, OVVERO PER UNA O PIÙ CORSIE NEL SENSO DI MARCIA INTERESSATO, SI POSSANO ADOTTARE SISTEMI DI RALLENTAMENTO DELLA VELOCITÀ COSTITUITI DA BANDE TRASVERSALI AD EFFETTO OTTICO, ACUSTICO O VIBRATORIO, OTTENIBILI CON OPPORTUNI MEZZI DI SEGNALAMENTO ORIZZONTALE O TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE DELLA PAVIMENTAZIONE. IL DIFENSORE CIVICO È INTERVENUTO CON SUCCESSO A SOSTEGNO DI UN GRUPPO DI CITTADINI CHE AVEVANO RICHIESTO AD UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE L'ADOZIONE DI DOSSI DI SICUREZZA IN UNA ZONA DOVE SI ERANO REGISTRATI INCIDENTI CON GRAVI CONSEGUENZE ALLE PERSONE.
- **RICONOSCIMENTO BONUS IDRICO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI MENO ABBIENTI.** IL BONUS ACQUA È UN'AGEVOLAZIONE FISCALE VOLUTA DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE CHE PREVEDE AGEVOLAZIONI E SCONTI SULLE BOLLETTE IDRICHE PER LE FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO. LA MISURA, INTRODOLTA PER LA PRIMA VOLTA NEL 2012, È STATA RIPRESA DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 OTTOBRE 2016 EMANATO IN FORZA DELL'ARTICOLO 60 DEL COSIDDETTO COLLEGATO AMBIENTALE (LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221) E SUCCESSIVAMENTE ATTUATO CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE. I REQUISITI GENERALI PER POTERLO RICHIEDERE (BONUS ACQUA) SONO STATI STABILITI DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO. SI TRATTA DI UNA PREVISIONE VOLTA A RIDURRE LA SPESA PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE E CONSENTE DI NON PAGARE UN QUANTITATIVO MINIMO DI ACQUA A PERSONA, FISSATO IN 50 LITRI GIORNO A PERSONA (18,25 MC DI ACQUA ALL'ANNO), CORRISPONDENTI AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI ESSENZIALI. NONOSTANTE LA REGOLARE PRESENTAZIONE DI UN'ISTANZA DA PARTE UNA



Il Difensore Civico

CITTADINA FINALIZZATA AL RICONOSCIMENTO DEL BONUS IDRICO DA PARTE DI UNA SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, L'ENTE PREPOSTO NON AVEVA NÉ PROCESSATO L'ISTANZA NÉ DATO RISCONTRO ALLA RICHIESTA NONOSTANTE I NUMEROSI SOLLECITI; SOLO IN SEGUITO ALL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO, LA SOCIETÀ IN QUESTIONE FISSAVA IN DETTAGLIO I TERMINI DI LAVORAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE E DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO.

2. IL PUNTO SULL'ACCESSO AGLI ATTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

IL DIFENSORE CIVICO COGLIE L'OCCASIONE DI UNA RICHIESTA DI INTERVENTO SPECIFICA PER FARE NUOVAMENTE IL PUNTO SUL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI DI ACCEDERE ALLE NOTIZIE E ALLE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO IL DIRITTO RICONOSCIUTO AI CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI DALL'ARTICOLO 43, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, È UN DIRITTO CHE «HA IN REALTÀ UNA RATIO DIVERSA DA QUELLA CHE CONTRADDISTINGUE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RICONOSCIUTO ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI ESSENDO STRETTAMENTE FUNZIONALE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, ALLA VERIFICA E AL CONTROLLO DEL COMPORTAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DECISIONALI DELL'ENTE LOCALE (**CONS. STATO, SEZ. IV, 21 AGOSTO 2006, N. 4855**) AI FINI DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI (PIUTTOSTO CHE DI QUELLI PRIVATI E PERSONALI) E SI CONFIGURA COME PECULIARE ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO DEMOCRATICO DELL'AUTONOMIA LOCALE E DELLA RAPPRESENTANZA ESPONENZIALE DELLA COLLETTIVITÀ (**CONS. STATO, SEZ. V, 8 SETTEMBRE 1994 N. 976**). SECONDO LA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, I CONSIGLIERI COMUNALI **"HANNO UN INCONDIZIONATO DIRITTO DI ACCESSO A TUTTI GLI ATTI CHE POSSANO ESSERE D'UTILITÀ ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI**, ANCHE AL FINE DI PERMETTERE DI VALUTARE, CON PIENA COGNIZIONE, LA CORRETTEZZA E L'EFFICACIA DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ DI ESPRIMERE UN VOTO CONSAPEVOLE SULLE QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO E PER PROMUOVERE, ANCHE NEL SUO AMBITO, LE INIZIATIVE CHE SPETTANO AI SINGOLI RAPPRESENTANTI DEL CORPO ELETTORALE LOCALE" (**C.D.S. 5895/2011**).

TALE DIRITTO DEVE ESSERE ESERCITATO **"IN MODO DA COMPORTARE IL MINOR AGGRAVIO POSSIBILE** PER GLI UFFICI COMUNALI E CHE NON DEBBA SOSTANZIARSI IN RICHIESTE ASSOLUTAMENTE GENERICHE



Il Difensore Civico

OVVERO MERAMENTE EMULATIVE, FERMO RESTANDO CHE LA SUSSISTENZA DI TALI CARATTERI DEVE ESSERE ATTENTAMENTE E APPROFONDITAMENTE VAGLIATA IN CONCRETO AL FINE DI NON INTRODURRE SURRETTIZIAMENTE INAMMISSIBILI LIMITAZIONI AL DIRITTO STESSO” (C.D.S., IV, 12 FEBBRAIO 2013, N. 846; ID. V, 29 AGOSTO 2011, N. 4829). ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E ALLA DOCUMENTAZIONI RICHIESTE DAL CONSIGLIERE COMUNALE, COSTITUISCE PRINCIPIO GIURISPRUDENZIALE CONSOLIDATO QUELLO SECONDO CUI IL DIRITTO DI ACCESSO DEL CONSIGLIERE NON POSSA SUBIRE COMPRESSIONI PER PRETESE ESIGENZE DI NATURA BUROCRATICA DELL’ENTE TALI DA OSTACOLARE L’ESERCIZIO DEL SUO MANDATO ISTITUZIONALE, CON L’UNICO LIMITE DI POTER ESAUDIRE LA RICHIESTA SECONDO I TEMPI NECESSARI PER NON DETERMINARE INTERRUZIONE ALLE ALTRE ATTIVITÀ DI TIPO CORRENTE E QUINDI SENZA PREGIUDIZIO PER LA CORRETTA FUNZIONALITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

IN LINEA CON LA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, VI È L’ESIGENZA CHE LE ISTANZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI SIANO FORMULATE IN MANIERA SPECIFICA E DETTAGLIATA, RECANDO L’ESATTA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI O, QUALORA SIANO IGNOTI TALI ESTREMI, ALMENO DEGLI ELEMENTI CHE CONSENTANO L’INDIVIDUAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ACCESSO (EX MULTIS C.D.S. SEZ. V, 13.11.2002, N. 6293). TALI “CAUTELE DERIVANO DALL’ESIGENZA CHE IL CONSIGLIERE COMUNALE NON ABUSI, INFATTI DEL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE RICONOSCIUTOGLI DALL’ORDINAMENTO, PIEGANDONE LE ALTE FINALITÀ A SCOPI MERAMENTE EMULATIVI OD AGGRAVANDO ECCESSIVAMENTE, CON RICHIESTE NON CONTENUTE ENTRO IMMANENTI LIMITI DELLA PROPORZIONALITÀ E DELLA RAGIONEVOLEZZA, LA CORRETTA FUNZIONALITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE CIVICO” (C.D. S. SEZ. V, SENTENZA 11.12.2013 N. 5931). NE CONSEGUE CHE LE RICHIESTE ECCESSIVAMENTE GENERICHE POSSONO ESSERE ACCOLTE SOLO PREVIA LORO SPECIFICAZIONE MENTRE PER QUELLE CHE IN CONCRETO RISULTINO PARTICOLARMENTE ONEROSE L’ACCESSO PUÒ ESSERE “GRADUATO” SECONDO I TEMPI NECESSARI E LE CONCRETE POSSIBILITÀ ORGANIZZATIVE DELL’ENTE DESTINATARIO DELLA RICHIESTA.

PROPRIO NEL 2019 LA SEZ. V DEL CONSIGLIO DI STATO CON LA SENTENZA N. 12 DEL 2 GENNAIO 2019, NEL RIBADIRE CHE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI È RITENUTO UNA



Il Difensore Civico

ESPRESSIONE DELLE PREROGATIVE DI CONTROLLO DEMOCRATICO E, STANTE IL VINCOLO DEL SEGRETO D'UFFICIO, NON INCONTRA ALCUNA LIMITAZIONE IN RELAZIONE AD EVENTUALI PROFILI DI RISERVATEZZA, NE DEFINISCE, TUTTAVIA, I LIMITI RISPETTO ALLA NATURA STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE. NE CONSEGUE CHE, NON APPARE SUFFICIENTE RIVESTIRE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER ESSERE LEGITTIMATI SIC ET SEMPLICITER ALL'ACCESSO, MA OCCORRE DARE ATTO CHE L'ISTANZA MUOVA DA UNA EFFETTIVA ESIGENZA COLLEGATA ALL'ESAME DI QUESTIONI PROPRIE DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE.



La struttura di supporto e l'organizzazione dell'attività

1. IL RAPPORTO CON L'UTENZA

La struttura a supporto della Difesa Civica ha dimostrato la capacità di fornire soddisfacenti risposte ai bisogni degli utenti. L'utenza sta apprezzando la revisione del modello in uso per



Il Difensore Civico

la rilevazione della customer satisfaction introdotto lo scorso anno e, seppur ancora con qualche resistenza, appare più propensa alla sua compilazione. I questionari compilati con riferimento al 2019, appaiono tuttavia numericamente poco significativi per poterne estrapolare conclusioni oggettivamente apprezzabili. Ciononostante, continuano a pervenire ancora informalmente manifestazioni spontanee di apprezzamento.

Si conta ovviamente sull'acquisizione di un numero più rilevante di questionari sia per calibrare meglio i servizi offerti sia per valutare l'opportunità di assumere iniziative finalizzate a raggiungere una fetta più ampia di cittadini.

2. L'AZIONE DI MIGLIORAMENTO

Proprio allo scopo di favorire un clima di sempre maggior fiducia da parte dei cittadini, nell'ambito del piano della performance 2019 la struttura ha realizzato, come azione di miglioramento, l'adeguamento dei modelli relativi alle Richieste di intervento al Difensore Civico con le seguenti specifiche modalità:

- guidare il cittadino nella esposizione dei fatti oggetto della richiesta di intervento e nella presentazione della documentazione necessaria;
- evidenziare i termini di scadenza ove rilevanti;
- ottimizzare i tempi di lavoro riducendo le richieste troppo generiche e di non semplice inquadramento;
- evitare richieste di intervento da parte di soggetti che non si qualificano.

Nel dettaglio:

È stato individuato e realizzato un modello per l'Ambito amministrativo generale. Si è ritenuto, infatti, che le richieste di intervento in questo ambito potessero essere le più disparate e, di conseguenza, inutile qualsiasi tentativo di standardizzare possibili casistiche.



Il Difensore Civico

Si è consapevolmente trascurata l'ipotesi di richiesta della nomina di un commissario ad acta, come previsto dall'art. 136 del D.Lgs 267/2000, per non enfatizzare l'utilizzo di uno strumento presente da circa 20 anni nell'ordinamento giuridico italiano e, comunque, a cui è ipotizzabile ricorrere con parsimonia in quanto comportante oneri a carico della finanza pubblica, in linea con la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia.

Sono stati individuati tre modelli per le richieste di intervento concernenti l'accesso agli atti della pubblica amministrazione locale. Si è ritenuto, in questo specifico caso, che l'adozione di tre modelli distinti fosse più funzionale all'iniziativa di miglioramento al fine di acquisire informazioni e documentazioni utili e puntuali per una corretta gestione della richiesta, anche rispetto ai termini di scadenza. Sono stati, quindi, realizzati due modelli per le richieste di riesame dei denegati accessi (uno documentale e uno civico generalizzato) e un modello per il ricorso (da parte dei controinteressati) avverso gli accessi civici concessi.

La stesura definitiva dei modelli è stata pubblicata sul sito istituzionale sia in formato odt (formato editabile) che in formato pdf.



Il Difensore Civico

3. LO STAFF DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti:

Dr.ssa Michela Leacche – tel. 0862/644477

Sede di L'Aquila

Responsabile:

Sig.ra Anna Clorinda Cicchetti – tel. 0862/644736

Collaboratori:

Sig.ra Patrizia Laglia – tel. 0862-644749

Sig.ra Paola Martinelli – tel. 0862-644762

Sede di Pescara

Responsabile:

Dr.ssa Emiliana Di Sabato – tel. 085/69202635

Collaboratori:

Sig.ra Dora Catini – tel. 085/69202605

Dr.ssa Elisabetta Rosito – Tel 085/692026458



Il Difensore Civico

4. CONTATTI

Numero Verde

800 238180

Sede principale:

L'AQUILA - Via M. Iacobucci, 4

Tel. 0862.644762 – Fax 0862.23194

Sede decentrata:

PESCARA - Piazza Unione, 13

Tel. 085.69202605 - Fax 085.69202661

Sito internet:

www.difensorecivicoabruzzo.it

Indirizzi e-mail - pec:

info@difensorecivicoabruzzo.it

difensore.civico@pec.crabruzzo.it